

Codice A1814B

D.D. 8 ottobre 2020, n. 2609

Autorizzazione idraulica n° 1727 per lavori di manutenzione idraulica Rio San Pietro in Comune di Bubbio (AT). Richiedente: Comune di Bubbio (AT).



ATTO DD 2609/A1814B/2020

DEL 08/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1727 per lavori di manutenzione idraulica Rio San Pietro in Comune di Bubbio (AT). Richiedente: Comune di Bubbio (AT).

Con nota n. 2755/2020 del 15/09/2020, inviata via PEC (ns. prot. n. 43672/A1814B del 15/09/2020) il Comune di Bubbio (AT) con sede in via Cortemilia, 1 – 14051 Bubbio (AT) a seguito del finanziamento dell'importo di € 15.000,00 da parte della Regione Piemonte (D.D. n° 4303 del 17/12/2019, Legge Regionale n° 54/75) ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche", per eseguire interventi di manutenzione idraulica del Rio San Pietro.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Dott. Doglio Cotto, iscritto al Collegio dei Dottori Forestali *omissis*, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

A seguito di indagini e sopralluoghi in loco l'Amministrazione Comunale ha constatato che l'alveo del Rio San Pietro, risultava in pessimo stato di conservazione, con la presenza di depositi/accumuli di materiale legnoso e litoide. L'alveo necessitava quindi della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria ed idraulica, urgenti ed indispensabili atti ad evitare il suo completo degrado, ma soprattutto per consentire il normale/corretto deflusso delle acque, evitando così eventuali fenomeni di allagamento e garantendo pertanto la corretta officiosità idraulica.

I lavori in progetto prevedono pertanto la rimozione dei cumuli di materiale terroso presenti in alveo, il rimodellamento delle sponde ed il taglio, in fascia spondale e alveo attivo, della vegetazione arbustiva. Questi interventi, finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, interesseranno un tratto di circa 600 m, come riportato nell'elaborato grafico n. 8 (Tav. 1). Come suddetto, tali opere si rendono necessarie ed indispensabili per consentire il normale/corretto deflusso delle acque del Rio San Pietro, mitigando così eventuali fenomeni di allagamento..

L'Amministrazione Comunale di Bubbio (AT) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41/2020 in data 14/09/2020 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione idraulica del Rio San Pietro.

Poiché il Rio San Pietro è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n. 12, è necessario preventivamente procedere al rilascio

dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di cui trattasi ai sensi del R.D. n° 523/1904 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche".

In data 22/09/2020 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, si è riscontrato che il corso d'acqua è caratterizzato, nel tratto oggetto d'intervento, dalla presenza in alveo e sulle sponde di vegetazione prevalentemente arbustiva e da depositi che oltre a costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ne riducono notevolmente la sezione idraulica utile.

L'intervento in progetto può quindi ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio San Pietro in quanto trattasi di manutenzione idraulica necessaria al miglioramento del deflusso idrico del corso d'acqua pubblico.

In virtù dell'art. 23 del vigente Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m. e i., la realizzazione degli interventi di pulizia, risagomatura dell'alveo e ripristino delle sezioni idrauliche non è soggetta né a concessione demaniale né a pagamento di canone ed inoltre, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 – art. 18 ed Allegato A, il valore della massa legnosa asportata nell'ambito dei lavori medesimi è ritenuto nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che viene rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 in quanto il Rio San Pietro, come già sopra specificato, è un corso d'acqua pubblico essendo iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n. 12.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'articolo 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Decreto Legislativo n° 112/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004 e s.m. ed i. ed il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 (modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011);
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bubbio (AT), con sede in via Cortemilia, 1 – 14051 Bubbio (AT) ad eseguire interventi di manutenzione idraulica del Rio San Pietro, per una lunghezza complessiva di circa 600,00 m, come evidenziato negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle

seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio Idrico, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'intervento di riprofilatura/rimozione di materiale terroso, da intendersi quale lavoro manutentivo finalizzato a migliorare l'efficienza idraulica del corso d'acqua, deve essere eseguito con le dovute cautele e sorveglianza del caso ed in particolare gli scavi devono attuarsi nel senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo da valle verso monte e al termine dei lavori il nuovo talweg deve presentare un profilo longitudinale con pendenza tale da potersi raccordare ai tratti non interessati dall'intervento (sia a monte che a valle dello stesso);
- occorre verificare in sede di Direzione Lavori che le operazioni di rimozione del materiale in alveo non destabilizzino le sponde e gli esistenti manufatti (difese spondali, attraversamenti, ecc.) presenti nel tratto oggetto d'intervento; a tal fine occorre, prima dell'inizio delle stesse effettuare le opportune indagini/valutazioni per verificare le quote d'imposta delle fondazioni dei manufatti medesimi;
- la riduzione della vegetazione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici deve avvenire nel rispetto della legge regionale n° 4 del 10/02/2009 e del relativo Regolamento Forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i. ovvero:
 - - all'interno dell'alveo inciso, ossia nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente i 2/3 inferiori delle sponde) il taglio della vegetazione, ad esclusione di quella flessibile (diametro di circa 5-6 cm), deve essere del tipo cosiddetto "a raso" senza rilascio di matricine; (art. 37 bis del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011);
 - - fuori dall'alveo inciso, il taglio deve essere di tipo selettivo (è vietata ogni forma di taglio "a raso") e deve limitarsi alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti e che possono quindi costituire in caso di caduta, pericolo o ostruzione della sezione idraulica, oppure essere particolarmente esposte alla fluitazione in caso di piena (art. 37 comma 2 del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011). Occorrerà pertanto mantenere i soggetti più stabili, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo comunque una copertura residua minima del 20% (venti per cento);
- sia all'interno dell'alveo inciso che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che costituisce ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- è fatto obbligo di procedere alla raccolta e all'immediato allontanamento del materiale legnoso e di risulta delle lavorazioni (quali ramaglie, fogliame etc..) dalle aree interessate dal taglio, evitando qualsiasi deposito anche temporaneo in alveo, sulle sponde e sulle aree di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di asportare e trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di sradicare e/o bruciare vegetazioni o ceppaie presenti sulle sponde o in prossimità delle stesse, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso o comunque in aree di possibile esondazione i materiali provenienti dagli scavi in alveo o di risulta, modificando l'altimetria dei luoghi;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, può essere utilizzato per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario lungo il tratto oggetto d'intervento, mentre quello eventualmente eccedente e/o proveniente dalla rimozione degli ostacoli/detriti deve essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e conferito alle discariche autorizzate;
- durante il corso dei lavori è vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali e mezzi che determinano la pregiudizievole riduzione della sezione idraulica e comunque in generale che possono causare turbativa al buon regime idraulico;
- al termine dei lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e in aree di

pertinenza e tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito ai danni dovute a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al soggetto autorizzato, eventualmente d'intesa con la ditta appaltatrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
- non è consentito modificare lo stato dei luoghi e l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n° 81 del 09/04/2008 e s. m. ed i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle leggi vigenti in materia;
- l'autorizzazione si intende rilasciata ai soli fini idraulici e ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico, nei limiti che competono al settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- l'autorizzazione si intende altresì accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e suoi funzionari, in ordine alla stabilità degli esistenti manufatti spondali e trasversali e delle sponde medesime (caso di danneggiamento o crollo), in conseguenza dei lavori eseguiti o in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta a carico del progettista e del Direttore Lavori l'onere di effettuare, già in fase di progettazione, le necessarie indagini e valutazione sia in merito alle quote dei piani d'imposta dei manufatti esistenti rispetto alle quote di scavo previste in progetto sia sulle necessarie pendenze delle scarpate, prevedendo qualora si rendessero necessari accorgimenti per il consolidamento delle stesse, sempre previa autorizzazione dello scrivente Settore;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **anni 1 (uno)**, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non possono aver luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o gli interventi medesimi, siano in seguito giudicati incompatibili con il buon regime idraulico;
- il soggetto autorizzato, d'intesa con l'appaltatore, deve trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata, al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – Ufficio di Asti, la comunicazione di inizio e di conclusione dei lavori, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e deve comunicare il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori; ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, il quale dovrà attestarne la corretta esecuzione in conformità al progetto approvato;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle

condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni che verranno disposte dal competente Servizio Caccia, Pesca, Tartufi e Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dallo scrivente Settore con nota n° 44345/A1814B del 18/09/2020.

Prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

In virtù dell'art. 23 del Regolamento Regionale n.14/R/2004 e s.m. e i., la realizzazione degli interventi di pulizia, risagomatura dell'alveo e ripristino delle sezioni idrauliche non sono soggette a concessione demaniale né a pagamento di canone e il valore della massa legnosa asportata nell'ambito dei lavori di manutenzione idraulica ai sensi della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della L.R. n. 17 del 12/08/2013 – art. 18 ed Allegato A) è ritenuto nullo e il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori:
Dott. Geol. Maurizio TOJA
Ing. Giuseppe RICCA

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli